

**Oggetto: SOCI AMMINISTRATORI – ASPETTI PREVIDENZIALI, CONTABILI E FISCALI**

Il D.L. n.78 del 31 maggio 2010 ha messo fine all'annosa questione previdenziale dei soci/amministratori di società a responsabilità limitata che svolgono attività commerciale e ricevono un compenso amministratori.

Ad oggi costoro, se la loro attività lavorativa svolta in azienda rispetta il requisito della **prevalenza**, devono iscriversi alla gestione commercianti seppur iscritti alla gestione separata.


L'articolo 12, co.11 del D.L. n.78/10 costituisce interpretazione autentica dell'art.1, co.208 della L. n.662/96; da ciò discerne che essa si rende applicabile in modo retroattivo.

Nella pratica può quindi accadere che l'Inps richieda agli amministratori/lavoratori il versamento dei contributi, oltre agli interessi ed alle sanzioni, per gli anni precedenti (nel massimo di cinque che corrisponde al termine di prescrizione dei contributi previdenziali).

Al contempo l'Inps sarà obbligata a restituire il maggior contributo previdenziale versato alla gestione separata.

Ricordiamo infatti che l'aliquota della gestione separata varia a seconda che il soggetto sia o meno iscritto ad altra gestione obbligatoria (commercianti, dipendenti o pensionati).

Per il 2010 (ed anche per il 2011) le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono fissate:



Quindi in caso di iscrizione alla gestione commercianti dell'amministratore, la differenza tra le due aliquote dovrà essere restituita.

Per la restituzione delle somme versate in eccesso è necessario presentare nuovamente le denunce contributive mensili relative ai versamenti dei compensi amministratori (UNIEMENS) e poi comunicare all'Inps, in carta semplice, l'intenzione di chiedere "il rimborso" da utilizzare in compensazione.

L'Inps provvederà a modificare la posizione di debito/credito dell'azienda generando per il maggior versato un credito pari alla somma dei 2/3 contributi a carico ditta e dell'1/3 trattenuto al socio/amministratore.

Sarà compito poi della ditta restituire al socio/amministratore in termini finanziari quanto avuto in rimborso (l'1/3 trattenuto).

**Aspetto contabile**

Dal punto di vista contabile, l'azienda rileverà in dare di Stato patrimoniale il credito verso l'Inps pari ai 3/3 dei contributi versati, in avere una sopravvenienza attiva pari ai 2/3 dei contributi carico ditta e il residuo 1/3 in avere come debito verso gli amministratori per la trattenuta subita:

CREDITO vs Inps per .....	a		
		Sopravvenienza attiva	
		Debiti v/s amministratori	

Il credito sarà utilizzato attraverso la riduzione dei contributi inps dovuti che saranno quindi versati al netto tramite modello F24.

Tale credito sarà da iscrivere in bilancio, secondo il dettato del principio contabile n. 15, quando cioè esista effettivamente l'obbligazione di terzi verso l'impresa.

La sopravvenienza attiva sarà di natura ordinaria in ossequio al principio contabile 12.

**Aspetto fiscale**

La sopravvenienza attiva verrà tassata ai fini Ires nell'esercizio di iscrizione in bilancio mentre non scontrerà tassazione ai fini Irap in quanto correlata a componenti negativi in precedenza non dedotti. Quanto alla tassazione in capo al socio/amministratore per il terzo restituitogli dalla società, esso sarà soggetto a tassazione separata ex art.17, co.1, lett. n bis) del Tuir, salvo la parte relativa all'anno per il quale non si è avuto ancora conguaglio. In questo caso il rimborso verrà defalcato dai contributi versati e darà origine ad un minore onere deducibile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.